

---

# LE PRINCIPALI MISURE “LAVORO E FISCALE” CONTENUTE NEL DECRETO LIQUIDITA’

**D.L. N. 23 DEL 8 APRILE 2020**

---

Di seguito si fornisce una prima sintesi delle principali misure contenute nel Decreto, a partire da una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in continuità con quanto previsto dal DL n. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”)

## **Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d'imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50%.

Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019.

Soggetto beneficiario	Diminuzione di fatturato	Sospensioni
<b>Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (nel 2019)</b>	Diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il <b>33%</b> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</li> <li>all'imposta sul valore aggiunto;</li> <li>ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul>
<b>Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel 2019)</b>	Diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il <b>50%</b> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	
<b>Soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019.</b>		
<b>Imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza indipendentemente dalle soglie di fatturato</b>	Diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il <b>33%</b> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020
<b>Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa</b>		La sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

### **Modifiche in tema di beneficiari di integrazioni salariali “covid-19”**

L'accesso alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale e Cassa in deroga, con causale “covid” si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 estendendo pertanto la precedente disposizione che prevedeva fosse necessario essere in forza presso l'azienda alla data del 23 febbraio 2020.

### **Indennità lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori dello spettacolo e lavoratori stagionali del turismo.**

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di 600 euro, i professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva. Si allega circolare INPS per maggiori approfondimenti sulla percezione della presente indennità.

### **Ottenimento PIN INPS**

Fino al termine dello stato di emergenza, l'INPS rilascia il PIN di accesso ai propri servizi in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

### **Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro**

Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2020, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura

(analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

Inoltre, qualora abbiano adeguato i ricavi o i compensi agli ISA, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di 400.000 euro individuato dalla norma.

### **Acconti d'imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento**

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.

La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d'imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l'acconto versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

### **Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo**

L'articolo 60 del DL n. 18/2020 ha previsto, per tutti i contribuenti, la proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

A tal riguardo, il nuovo Decreto considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi.

### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Il Decreto 23/2020 modifica l'articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

## **Trasmissione delle CU e consegna ai dipendenti**

Solo per l'anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).

Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.

## **Assistenza fiscale a distanza**

Per l'assistenza fiscale i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta

## **Ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF**

In base al nuovo articolo 17-bis al DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.

Gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF).

Il certificato, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, ha validità per soli 4 mesi dalla data del rilascio.

In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

## **Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro, esteso alle spese di acquisto per dispositivi di protezione**

Il Decreto estende le spese agevolabili dal credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del DL n. 18/2020) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Per tutte le spese agevolabili, il credito d'imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020.

## **Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini)**

Per lavoratori autonomi, a cui è stato esteso l'accesso al Fondo per mutui sulla "prima casa", ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. a) D.L. 18/2020, si intendono i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La disposizione è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori

autonomi che hanno accesso al Fondo rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Per un periodo di 9 mesi dal 9.04.2020, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

## **Proroga agevolazione prima casa**

Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici "prima casa", ovvero:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

E' inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d'imposta.

## **Utili erogati a società semplici**

In base alle modifiche introdotte dall'articolo 32-quater del DL n. 124/2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

In particolare:

- per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all'applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, DPR n. 600/1973).

Il Decreto apporta alcune modifiche all'articolo 32-quater del DL n. 124/2019, per estendere il nuovo regime anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere.

In particolare, le modifiche sono volte a:

- ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali;
- disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- prevedere un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

## **Riduzione del capitale per perdite**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del Codice Civile relative alla riduzione del capitale per perdite. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

La norma del Decreto è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemiologica e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.



L'organo amministrativo, infatti, è tenuto a vigilare sull'andamento della gestione societaria e deve accertare prontamente il manifestarsi della perdita. Se non adeguatamente segnalato, il mancato accertamento della perdita può essere fonte di responsabilità per gli amministratori.

### **Principi di redazione del bilancio**

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

### **Codice della crisi**

Il Decreto dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del DLgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

### **Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società**

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9.04.2020 e sino alla data del 31.12.2020 non si applicano:

- l'artt. 2467 C.C., ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- l'art. 2497-quinquies C.C. che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

### **Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito**

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 30.04.2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9.04.2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;



- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini per l'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari nel caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista e per la comunicazione al traente di tale ultimo caso;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.

### **Salute e sicurezza sul lavoro**

ulteriormente prorogato il periodo di validità di tutti gli atti amministrativi in scadenza; tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, gli attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio potranno essere presentati ai Comandi dei Vigili del fuoco entro il 15 giugno 2020.

Inoltre, non si terrà conto, nel computo dei termini per la conclusione del procedimento, del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 maggio 2020 (ad esempio, per la valutazione dei progetti).